

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”

(Approvato dall'Assemblea degli Iscritti del 17 settembre 2018)

-modificato dall'Assemblea degli Iscritti in data 20 gennaio 2025-

Art. 1 - Natura dell'Associazione e sede.

1.1 E' costituita nel circondario del Tribunale di Perugia l'Associazione denominata "Camera Penale di Perugia Fabio Dean".

1.2 La Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” è una libera associazione di avvocati penalisti iscritti nell'albo dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e ha sede presso lo studio professionale del Presidente pro-tempore.

1.3 La Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” è una associazione senza scopi di lucro e aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 2 - Durata

2.1 L'Associazione ha durata fino al 2040 e potrà essere prorogata

Art. 3 - Degli Scopi.

3.1 La Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” si propone i seguenti scopi:

a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione;

b) promuovere e garantire la realizzazione del diritto alla difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, quale condizione essenziale per la celebrazione di un giusto processo e affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo;

c) operare affinché i diritti, le funzioni e le prerogative dell’Avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- d) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'Avvocatura, anche fornendo il contributo dell'Avvocatura all'elaborazione delle riforme legislative e proponendosi come interlocutore nelle sedi politiche e giudiziarie competenti;
- e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- f) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volte a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;
- g) promuovere l'aggiornamento professionale e la preparazione degli iscritti anche attraverso corsi e commissioni di studio;
- h) promuovere accordi collaborativi, eventualmente anche di natura federativa, da regolarsi mediante apposite convenzioni con altre Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Perugia;
- i) promuovere attività culturali in materia di giustizia penale attraverso conferenze e dibattiti, pubblicazioni di monografie e riviste, istituzione di borse di studio e l'istituzione di fondi intitolati ad avvocati che si sono particolarmente distinti nella loro attività professionale.
- l) di rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale sostenendo l'attività del difensore penale e promuovendo il senso della deontologia;
- m) di assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale anche mediante opportune iniziative;
- n) collaborare con gli Uffici Giudiziari per il miglior assolvimento delle funzioni dell'Avvocatura.

Art. 4 - Degli Iscritti.

4.1 Possono essere iscritti alla Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” gli avvocati ed i praticanti abilitati da almeno un anno al patrocinio, iscritti rispettivamente all'albo e nel registro dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, e che sottoscrivano una dichiarazione di impegno a rispettare i principi dell'Associazione.

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

4.2 La domanda di iscrizione va rivolta per iscritto al Presidente pro-tempore via fax o via pec.

4.3 L'iscrizione comporta la piena condivisione degli scopi e delle finalità della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” così come previsti all'art.2 nonché l'impegno a riconoscere l'autorità e i poteri, anche disciplinari, del Collegio dei Probiviri secondo il relativo regolamento.

4.4 L'iscrizione comporta altresì il versamento della quota annuale ed il rispetto delle norme statutarie.

4.5 La quota di iscrizione annua verrà stabilita dall'Assemblea e dovrà essere versata entro il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno a cui si riferisce.

4.6 L'esercizio del diritto di voto nelle assemblee è riservato agli avvocati con almeno 6 mesi consecutivi di anzianità associativa rispetto alla data di celebrazione dell'assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

4.7 I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per recesso o per decadenza.

4.8 La dichiarazione di recesso può avvenire in ogni momento deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno cui si riferisce ed ha effetto immediato.

4.9 Qualora non sussista al momento dell'iscrizione o venga meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere o di sospendere l'iscrizione.

4.10 La radiazione o la cancellazione dagli Albi professionali comporta de jure la decadenza dalla qualità di socio iscritto.

4.11 Il mancato pagamento della quota annuale entro il 31 ottobre comporta la messa in mora del socio che dovrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo pec al socio entro e non oltre il 15 novembre. Il socio potrà regolarizzare il pagamento entro e non oltre il 31/12 e, qualora non provveda, decadrà automaticamente dalla sua qualità.

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

4.12 Il socio decaduto, se vorrà aderire ulteriormente alla Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”, dovrà procedere ad una nuova domanda di iscrizione.

4.13 Il Segretario e il Tesoriere hanno l'onere di tenere costantemente aggiornato l'elenco degli iscritti, specificando per ciascuno la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 5 - Degli Organi dell'Associazione

5.1 Sono Organi della Camera Penale:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - L'Assemblea e il Collegio dei Probiviri

6.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; si riunisce in via ordinaria a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su convocazione del Presidente una volta l'anno, indicativamente nel mese di gennaio.

6.2 Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessaria la presenza, anche mediante rappresentante, della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibererà a maggioranza semplice, salvi i casi di maggioranze qualificate espressamente previsti dal presente Statuto.

6.3 E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega, rilasciata per iscritto; tuttavia, ciascun avente diritto al voto non potrà essere portatore di più di una delega. Il voto per l'elezione del candidato Presidente non è delegabile.

6.4 L'Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria dal Presidente ogniquale volta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli avvocati iscritti purché in

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

regola con il pagamento della quota associativa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

6.5 L'Assemblea nomina tra gli avvocati iscritti un Collegio di Probiviri composto di tre membri con il compito di dirimere le eventuali controversie tra iscritti o tra iscritti e la Camera Penale di Perugia e/o i suoi organi, secondo apposito regolamento.

6.6 Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri gli iscritti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati. Le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio Direttivo all'art. 9.7 valgono anche per i componenti del Collegio dei Probiviri.

6.7 Il Collegio di Probiviri rimane in carica per un periodo pari a quello della durata in carica del Consiglio Direttivo ed esercita le sue funzioni, anche disciplinari, nelle forme e nei casi di cui all'apposito regolamento.

6.8 Il regolamento del Collegio dei Probiviri e le sue modifiche sono deliberate dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea

7.1 Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- a) alla elezione del Presidente;
- b) agli argomenti all'ordine del giorno;
- c) alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- d) alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- e) alle modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'associazione;
- f) all'ammontare della quota annua di iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo.

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, mediante invio di lettera o di altro mezzo adeguato ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo di informazione in favore degli iscritti, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell'ordine del giorno da discutere e deliberare, nonché con l'indicazione della data della seconda convocazione.

8.2 Le due convocazioni possono avvenire anche nella medesima giornata e in ore successive.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 La Camera Penale è rappresentata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo composto da ulteriori otto soci.

9.2 Il Presidente è il garante dell'unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali si assume, insieme al Consiglio Direttivo, la responsabilità nei confronti dell'Assemblea dei soci.

9.3 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno il compito di attuare gli scopi della Camera Penale, di intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, quando questi siano o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli Avvocati penalisti, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso.

9.4 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti nominativamente a scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica per un periodo di anni due.

9.5 Alla prima seduta il Consiglio Direttivo si insediano il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere designati ciascuno in base al maggiore numero dei voti conseguiti in sede elettorale.

9.6 In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentreranno nella carica di Consigliere i primi dei non eletti se l'impedimento riguarda un massimo di tre consiglieri, altrimenti saranno indette nuove elezioni.

9.7 E' incompatibile con la carica di Consigliere del Direttivo della Camera Penale la carica di:

- Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o del Consiglio Nazionale Forense;

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- Presidente o componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali;
- Componente del Collegio dei Probiviri;
- Consigliere in qualsiasi Associazione e Organismo forense.

9.8 Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall'elezione, quale carica ricoprire.

9.9 I componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla carica rivestita. La nuova candidatura, come componente del Consiglio Direttivo o come Presidente, potrà essere avanzata solo decorso un biennio dalla cessazione del mandato.

9.10 Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo e come Presidente gli avvocati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e con almeno un anno di anzianità associativa.

Art. 10 – Attività del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed opera nel rispetto dello Statuto e delle direttive dell'Assemblea.

10.2 Il Consiglio Direttivo viene riunito almeno una volta al mese su invito del Presidente con comunicazione da darsi almeno tre giorni prima della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno.

10.3 Il Presidente deve riunire il Consiglio quando sia formalmente richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

10.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; ciascun componente del Consiglio può farsi portatore di una delega da parte degli altri componenti del direttivo. Il Segretario curerà la pubblicità dei lavori del direttivo mediante invio agli iscritti dei verbali e la loro pubblicazione sul sito internet della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”.

10.5 [...] (*Articolo abrogato a seguito di delibera Assembleare del 20 gennaio 2025*).

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

10.6 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.7 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge. In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte del Presidente per un periodo superiore a tre mesi, subentrerà quale consigliere il primo dei non eletti e il Direttivo nominerà il nuovo Presidente.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo

- a) attua gli scopi della Camera penale promovendo e coordinando l'attività;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'attività;
- c) delibera l'ammissione, la sospensione o la cancellazione degli iscritti;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi;
- e) nomina i delegati congressuali

Art. 12 – Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

12.1 Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, con una scheda recante due distinti spazi appositi, nella quale ciascun socio può indicare rispettivamente il nominativo di un solo candidato Presidente ed i nominativi di non più di tre candidati al Consiglio Direttivo.

12.2 Sono eleggibili tutti i soci, fatte salve le incompatibilità e i presupposti di iscrizione e anzianità associativa di cui all'art. 9 dello Statuto.

12.3 L'Assemblea per l'elezione del Presidente ed il rinnovo del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” deve essere convocata dal Presidente in carica almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

12.4 Le candidature per la carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono alternative e devono essere presentate per iscritto almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni. La dichiarazione scritta di disponibilità alla candidatura deve essere

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

inviata a mezzo posta certificata, all'indirizzo di posta certificata della Camera penale. Il Segretario del Consiglio Direttivo in carica ne curerà la pubblicazione sul sito internet.

12.5 Nello stesso termine devono essere presentate eventuali liste con l'indicazione dei candidati alla Presidenza e al Consiglio Direttivo.

12.6 L'Ufficio Elettorale è Presieduto dal Presidente, dal Segretario e da due componenti del Consiglio Direttivo in carica, questi ultimi chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori.

12.7 Prima di dare corso alle votazioni, il Presidente dell'Ufficio Elettorale invita i candidati alla Presidenza ad illustrare i loro programmi.

12.8 Le votazioni per eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono segrete e a maggioranza semplice, in unico turno.

12.9 Risulteranno eletti i candidati che in graduatoria avranno riportato il maggior numero di voti come candidato Presidente o come componente del Consiglio Direttivo. Qualora si verificasse che due o più candidati come Presidente o come componente del Consiglio Direttivo abbiano riportato uguale numero di voti, sarà eletto il candidato che risulterà con maggiore anzianità riguardo all'iscrizione all'Albo e, in caso di parità di anzianità di iscrizione, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

12.10 Il candidato Presidente che non sarà eletto in tale veste diventerà comunque componente del Consiglio Direttivo qualora avrà conseguito un numero sufficiente di voti per la sua elezione.

12.11 Le operazioni di voto dovranno completarsi entro due ore dall'apertura delle votazioni. Lo scrutinio avverrà pubblicamente, al termine delle operazioni di voto.

Art. 13 - Del patrimonio

13.1 Il patrimonio della Camera Penale è costituito dalle quote di iscrizione, da donazioni anche ereditarie e da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 14 - Modifiche statutarie e scioglimento associazione

14.1 Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento della Camera Penale di Perugia “Fabio Dean” dovranno essere deliberate da un'assemblea convocata a tale scopo e dovranno ottenere l'approvazione dei due terzi dei votanti.

CAMERA PENALE DI PERUGIA “FABIO DEAN”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

14.2 In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio.

Art. 15 – Esercizio sociale

15.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 – Norma transitoria

16.1 Il presente statuto entra immediatamente in vigore.

16.2 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo alla deliberazione dell'assemblea che le ha votate.